



FEDERVINI

Federazione Italiana Industriali Produttori,
Esportatori ed Importatori di Vini, Acquaviti,
Liquori, Sciroppi, Aceti ed affini

27 novembre 2018
Audizione informale
di Federvini sulla
proposta di
Regolamento
COM(2018)394 final

Nel diffondere alcuni documenti relativi alla riforma dell'OCM vino, una tessera della più ampia riforma della PAC, i servizi della Commissione hanno sollevato alcuni interrogativi agli Stati membri, al fine di orientare con le loro risposte gli atti normativi che la Commissione stessa (o più probabilmente quella che uscirà dalla tornata elettorale) andrà a predisporre.

Rispetto ai temi segnalati, la Federazione desidera aggiungere un elemento in premessa ed uno in conclusione.

1. Bilancio

È questo il punto di premessa: a causa della uscita del Regno Unito, ed in funzione di una diversa redistribuzione delle risorse come conseguenza della crisi economica, il bilancio della UE subirà un taglio consistente. Conseguentemente sono previsti dei tagli anche sulle maggiori voci di spesa, una delle quali è certamente la politica agricola (e le singole tessere che la compongono).

La Federazione non è in grado di entrare nel dettaglio del futuro bilancio ma paventa la eventuale scelta di tagli eseguiti solo orizzontalmente che tendono a penalizzare proprio quei settori che più e meglio di altri impiegano le risorse.

Chiaramente lo stesso commento vale allorché saranno decisi gli utilizzi nazionali e regionali delle risorse disponibili.

2. Autorizzazione agli impianti.

Lo strumento delle autorizzazioni è giunto al suo terzo anno di applicazione: ha consentito di superare i precedenti "diritti d'impianto" il cui costo in Italia aveva raggiunto prezzi proibitivi.

Se da un lato la loro gratuità ha rappresentato l'elemento di maggior distacco con il passato, dall'altro il nuovo sistema delle autorizzazioni ha manifestato, almeno in Italia, alcune ulteriori criticità.

Il fatto che l'Italia consideri il limite dell'1% di crescita annua del vigneto un difetto del sistema, a differenza di Spagna e Francia che invece lo riconoscono come soglia valida, è proprio nella peculiarità del nostro Paese.

Siamo l'unico Paese al mondo totalmente viticolo: nessuna Regione e nessun territorio è estraneo alla produzione vitivinicola. Questa caratteristica, abbinata alla frammentazione delle proprietà agrarie ed alla competenza primaria delle Regioni indicata dal Titolo V della Costituzione, ha probabilmente inciso sull'orientamento delle richieste di autorizzazioni ai nuovi impianti.

In questo scenario, ben sapendo che non vi sono le condizioni per ridiscutere della soglia massima dell'1%, dedichiamo particolare interesse ad ogni sforzo che consenta di introdurre elementi di flessibilità per la gestione del contingente annuo di autorizzazioni. Primi strumenti di questa flessibilità dovranno essere uno schedario viticolo efficace ed efficiente con un dialogo fra le Regioni costruttivo e non competitivo e la costituzione di una riserva nazionale cui far confluire le autorizzazioni relative a disponibilità di operatori che non intendono mantenere il vigneto, anche sulla base dei titoli prevenienti dal precedente regime dei diritti di impianto.

3. Tipologie viti.

I servizi della Commissione pongono sul tavolo la possibilità (ed a loro avviso, la opportunità) di riaprire il dossier delle tipologie di uve ammesse alla vinificazione con due distinte situazioni:

- a) recuperare le uve Noah, Herbemonts, Clinton, Jacquez e Isabella. Di queste la più conosciuta in Italia è l'uva Isabella, anche nota come fragolino. Proprio per il buon equilibrio raggiunto tra esclusione dalla vinificazione e suo impiego in alcuni prodotti particolari (anche ottimi distillati) non pare opportuno alla Federazione riaprire questo dossier. Deve pertanto essere confermato il divieto di impiego per la vinificazione;
- b) quanto, invece, alla possibilità di impiego di altri viti, che siano fundamentalmente appartenenti alla specie "vitis vinifera", con alcuni elementi genetici rinforzati dalla selezione - ci riferiamo alle cosiddette uve resistenti – riteniamo che non vi debbano essere preclusioni o pregiudizi. La scienza deve offrire ogni possibile informazione e rassicurazione, sulla base delle quali è utile prevederne l'ammissibilità all'impiego, sapendo che nell'ambito delle singole denominazioni, i soggetti interessati possono determinare, tramite il disciplinare, l'apertura o la chiusura al loro impiego.

Come Paese leader nel settore vitivinicolo, anche per quel che riguarda il settore del vivaismo e della ricerca, non possiamo avere pregiudizi in materia che chiudano la strada a soluzioni importanti anche sul fronte della sostenibilità, tenuto conto delle tantissime differenze pedo-climatiche che compongono il nostro territorio.

4. Nuovi prodotti

La Commissione si interroga sulla opportunità di aprire il settore (e la normativa) a nuove categorie di prodotti: a basso grado o senza alcol.

Sono sentimenti contrastati e contrastanti quelli che si incontrano in materia: ad esempio sono già presenti, anche sul mercato nazionale, degli spumanti analcolici. Mentre a differenza di quanto già consentito in Spagna, Regno Unito, Germania, non è ammessa la produzione di vini fermi de-alcolizzati o parzialmente de-alcolati: il perché di questo è da individuare nella mancanza del termine "vino" nella presentazione degli spumanti analcolici che, però, sono presentati al consumatore nella tipica confezione di un vino spumante.

La Federazione ritiene che una soluzione equilibrata debba passare attraverso alcuni elementi:

- a) la previsione di una normativa quadro europea all'interno della regolamentazione "vino" per mettere gli operatori dei diversi paesi produttori, tutti nelle stesse condizioni di competizione;
- b) il quadro normativo non potrà essere che quello vinicolo, tenuto conto che la materia prima e gli elementi caratterizzanti della presentazione hanno dei legami importantissimi con il vino;
- c) assicurare una corretta ed adeguata informazione al consumatore. In particolare sui mercati dei paesi non produttori di vino – una corretta informazione che eviti

- ogni rischio di confusione sulla natura e sulle caratteristiche dei “nuovi” prodotti rispetto al vino;
- d) assicurare la tutela delle indicazioni geografiche per evitare che diventino elementi di richiamo commerciale per introdurre sul mercato i nuovi prodotti, evitando qualsiasi rischio di confusione.

5. Indicazione Geografiche

In materia di indicazioni geografiche nella UE attualmente abbiamo quattro sistemi di registrazione e tutela per:

- a) i prodotti vitivinicoli;
- b) le bevande spiritose;
- c) i vini aromatizzati e le altre bevande aromatizzate a base di vino;
- d) i prodotti alimentari “altri”.

I sistemi a) e d) si articolano su due livelli, DOP denominazione di origine protetta e IGP, indicazione geografica tipica.

I sistemi b) e c) si articolano, invece, su un livello unico, le indicazioni geografiche (ad es. Grappa per b) e Vermouth di Torino per c))

La commissione per semplificare questo scenario propone ora di cancellare il sistema c) e inserirlo nel sistema d).

L'Italia, nella UE, è il maggior paese produttore di vini aromatizzati e di bevande a base di vino. Possiamo affermare che almeno il 75% di tutti i prodotti di queste categorie commercializzati in Europa, nascono in Italia; abbiamo anche marchi e prodotti che sono delle vere e proprie icone mondiali.

A livello di indicazioni geografiche al momento parliamo di 5 prodotti (è, pertanto, una “enorme” semplificazione quella che intende affrontare la Commissione), di cui 2 appartenenti all'Italia: Barolo Chinato e Vermouth di Torino.

È di tutta evidenza che questi prodotti hanno un legame profondo con il settore vitivinicolo: le materie prime di questo settore rappresentano come minimo il 50% ma normalmente più del 75% del prodotto finito. Ci sembra, quindi, naturale chiedere che, se si debba affrontare questa semplificazione, il percorso approdi nel quadro normativo vitivinicolo e non in quello dei prodotti alimentari.

6. Indicazioni ingredienti e valori nutrizionali

È questo il punto aggiuntivo conclusivo. Nel 2011 l'UE ha adottato un regolamento relativo alle informazioni al consumatore con la previsione di fissare, successivamente ad un rapporto, le regole di dichiarazione degli ingredienti e dei valori nutrizionali nella presentazione delle bevande alcoliche. Il rapporto invece che nel 2014 è stato adottato nel 2017 e a marzo 2018 i quattro maggiori settori, (birra, sidro, spiriti e vini) hanno presentato, tramite le rispettive Associazioni Europee, un progetto comune di autoregolamentazione che al momento non ha ricevuto alcun commento di ritorno da parte della Commissione.

Premesso che gli spiriti e i vini (di tutte le categorie e tipologie) hanno una regolamentazione europea fra le più articolate e dettagliate, sia per quanto riguarda la produzione che la presentazione al consumatore finale, i produttori di vino, per tener conto del numero enorme di operatori attivi; per garantire che i principi della autoregolamentazione siano rispettati in modo omogeneo; per assicurare un'informazione chiara e comprensibile al consumatore, senza essere costretti all'impiego di tutte le lingue ufficiali della UE ha proposto di:

- rendere obbligatoria, attraverso la futura normativa che sarà proposta con la nuova OCM, un'indicazione del valore energetico corrispondente all'unità di misura di consumo tradizionale, "il bicchiere". Questa informazione dovrà essere limitata al solo valore energetico poiché le normali informazioni nutrizionali (carboidrati, grassi, sale, proteine) potrebbero tutte risultare di valore 0 confondendo il consumatore; l'informazione limitata alla sola componente energetica consente invece di valutare l'apporto nell'ambito di uno stile alimentare equilibrato e variato. La stilizzazione di un bicchiere, o un altro simbolo grafico di immediata percezione, agevolerebbe la comprensione andando a costituire un logo facile, tanto nell'applicazione nella presentazione che nella comprensione dei consumatori. Ed ha anche il vantaggio di costituire un messaggio sintetico sul consumo moderato, proprio perché collegato al singolo bicchiere. Diversamente, l'obbligo di riferirsi ai 100 ml quale unità standard (salvo il caso in cui coincida con l'unità di consumo) obbliga il consumatore a calcoli e proporzioni che rendono difficile fruire di un'informazione corretta.
- In materia di ingredienti è proposto, per articolare meglio l'informazione alla luce della stringente normativa esistente, di offrirla tramite altre modalità come il rinvio a siti .web o ad altri archivi digitali. Queste modalità consentono di esprimere meglio ogni dettaglio dell'informazione; di riferirsi a fonti ufficiali e di personalizzare l'informazione con l'eventuale dettaglio aziendale; di consentire una capillare informazione grazie alla tecnologia digitale sia sul punto vendita che direttamente al consumatore.